

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. IV
n. 157

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

FRANCESCO MAZZOLA

per il reato di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659
(violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(CONSO)

il 26 maggio 1993

Al Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Roma, 26 maggio 1993

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del Parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

Il Ministro
(F.to CONSO)

Al Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Cuneo, 26 aprile 1993

Questo Pubblico Ministero, visti i risultati delle prime indagini condotte nel procedimento n. 955/93 nei confronti di Mazzola F., Conte Enrico e Peyrone F. per il reato di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, come modificato dall'articolo 4 della legge n. 659 del 1981, considerato:

nel corso di indagini, in procedimento per violazioni alla legge sulla stampa n. 47/48 (omissioni di indicazioni obbligatorie su manifesti di propaganda elettorale) veniva reperita copia di autofattura (all. 1) emessa dalla Bertello Carte e Valori s.r.l. di Borgo San Dalmazzo (Cuneo) relativa a

fornitura di manifesti, volantini e simili, a favore del candidato alle elezioni per il Senato Francesco Mazzola; poichè da essa risultava che la fornitura era stata effettuata a titolo gratuito, uff. di P.G. di questa sezione, il 25 marzo 1993, richiedevano all'amministrazione della suddetta s.r.l. esibizione della delibera prevista dall'articolo 7 della legge n. 195 del 1974; l'amministratore Conte Enrico dichiarava (all. 2) che non vi era stata alcuna delibera al riguardo. Alla luce di ciò veniva registrata notizia di reato al n. 955/93 RG-PM di questa Procura della Repubblica e inviate informazioni di garanzia (all. 3); il tutto particolarmente curando la segretezza degli atti. L'iscrizione in RG porta la data del 26 marzo 1993. Il 16 aprile 1993 il senatore Mazzola si presentava a questo PM, con il suo difensore, per rendere dichiarazioni spontanee (all. 5), nel frattempo era stata acquisita copia bolle e contabilità relative all'operazione di cui si tratta (all. 4); veniva presentata memoria dalla Difesa degli indagati; l'argomento più interessante e conferente di questa (all. 6) a nostro avviso appare quello secondo il quale: il contributo di cui si tratta, per il suo contenuto, ben rientrerebbe nei termini dell'oggetto sociale della s.r.l. Bertello giusta lo statuto di essa (all. 7) e, come tale, avrebbe potuto esser deliberato dagli amministratori della società, vale a dire dal Consiglio di amministrazione, dal suo Presidente Peyrone F. e dall'amministratore delegato Conte E.; nel caso specifico sarebbe stato deliberato appunto dall'amministratore delegato Conte, il quale non avrebbe formalizzato per iscritto la sua deliberazione, epperò non sarebbe stato comunque tenuto a farlo: essendo organo unipersonale, le sue delibere si risolverebbero in termini di «decisioni» manifestabili con semplici ordini verbali diretti ai dipendenti dell'impresa. La proposizione difensiva ha indubbi pregi, però, al di là delle ulteriori indagini che devon esser svolte nel caso e che, essendo per scadere il termine mensile di cui all'articolo 344, comma 1, del codice di procedura penale, non potevan nè posson concludersi prima dell'autorizzazione oggetto del presente, deve osservarsi che dallo statuto societario

della Bertello risulta chiaramente che i poteri di ordinaria come di straordinaria amministrazione vengono attribuiti (articoli 12 e 14) al solo organo collegiale, laddove al Presidente di esso ed all'amministratore delegato vengono riservati i soli poteri di firma e rappresentanza della società. Da ciò sembra logico trarre che il potere di deliberare il contributo di cui si tratta spettava al solo Consiglio di amministrazione, composto da tre membri; d'altro canto l'amministratore delegato, richiesto dalla P.G., aveva dichiarato che non era stata presa alcuna delibera al riguardo, nè dalla società nè da lui personalmente. Allo stato attuale degli atti sembra quindi esser carente quel requisito (per la liceità dei contributi-finanziamenti regolati dalla legge del 1974) rappresentato dalla delibera dell'organo competente; l'ulteriore requisito della iscrizione in bilancio non può, ad oggi, esser puntualmente verificato in ragione dei tempi rituali di confezione, approvazione, deposito del bilancio della società. I tempi brevi stabiliti dall'articolo 344 del codice di procedura penale e le limitazioni d'indagini di cui all'articolo 343 del codice di procedura penale, naturalmente non han consentito a questo PM di risolvere le questioni investigative del caso, sì che la situazione processuale attuale gli impone di chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 68 della Costituzione, pertanto

CHIEDE

l'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Mazzola Francesco per il reato di cui agli articoli 7 della legge n. 195 del 1974 e 4 della legge n. 659 del 1981, per aver ricevuto dalla Bertello Carte e Valori s.r.l. di Borgo S. Dalmazzo, in occasione delle elezioni politiche del 1992 per le quali era candidato al Senato della Repubblica, un contributo - sotto forma di cessione a titolo gratuito di stampati ed altro materiale propagandistico similare - per il valore di L. 4.948.785 in assenza delle condizioni previste dall'articolo 7 della legge n. 195 del 1974; in Cuneo il 30 aprile 1992.

Il Procuratore della Repubblica
(F.to dr. Guido BISSONI)